

Cassazione civile sez. un. Ord.- 23/02/2022, n. 5971- Spirito pres.-Di Marzio rel.-U.A.Civitavecchia (avv.to Pucci) c. Comune di Civitavecchia (avv.ti Occagna e Sbragaglia), Regione Lazio, Min.Economia e Finanze, Enel spa ed altri

La questione è stata già oggetto del regolamento prev. di giurisdizione deciso dalle Sez.Un. con la sentenza 23 febbraio 2022 n.5971

FATTO E DIRITTO

1. - L'Università Agraria di Civitavecchia ricorre per regolamento preventivo di giurisdizione, illustrato da memoria, nei confronti di S.F.P., P.A., M.P., Sp.Lu., G.G., L.G., D.C.C., C.D., D.C.D., A.A., D.C.F., del Comune di Civitavecchia e della Regione Lazio, ed inoltre nei confronti del Ministero dell'economia e delle Finanze e di Enel S.p.A., in relazione a giudizio pendente dinanzi al commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, iscritto al numero di registro generale 18 del 2015.

2. - Il Comune di Civitavecchia, la Regione Lazio e le persone fisiche intimare resistono con tre separati controricorsi, deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso e contestandone la fondatezza. Gli altri intimati non spiegano difese.

3. - Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità. considerato che:

4. - La ricorrente ha proposto due motivi:

-) il primo concernente l'accertamento disposto con sentenza numero 19 del 1990 del commissario degli usi civici di Roma per l'individuazione sia degli estremi catastali delle terre sia dell'identità dei possessori, accertamento che non spetterebbe all'autorità amministrativa ivi indicata;

-) il secondo concernente talune contestazioni avanzate dagli interessati con l'opposizione.

La ricorrente ha dunque chiesto dichiararsi: "che spetta alla giurisdizione speciale commissariale in sede contenziosa, e non all'autorità amministrativa regionale, il compito di identificare catastalmente le terre e di individuare gli occupatori affidato dalla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana rep. n. 9 del 1990 all'Assessore agli usi civici per la regione Lazio; che spetta non alla giurisdizione speciale commissariale, ma alla giurisdizione ordinaria civile, e in particolare all'organo specializzato della stessa rappresentato dalla Sezione Speciale di cui della L. n. 1078 del 1930, artt. 9,10 e 11, giudicare delle contestazioni sulla *qualitas soli* circa le terre oggetto della pronuncia dichiarativa di demanialità collettiva di cui alla sentenza del Commissario per la liquidazione degli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana 24.02.1990, rep. n. 19, cron. 181, essendosi i poteri giurisdizionali del giudice speciale commissariale esauriti con l'emissione di detta sentenza per quanto concerne l'accertamento della *qualitas soli* con riguardo alle terre controverse nell'ambito del giudizio in cui detta sentenza è stata pronunciata; che, quindi, spetta alla giurisdizione speciale commissariale conoscere degli atti con efficacia sdemanializzante (ad es. transazioni o legittimazioni o alienazioni) intervenuti nel corso del giudizio deciso con la sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990 ai fini dell'emissione della sentenza definitiva, mentre spetta alla giurisdizione ordinaria civile, rappresentata dalla Sezione Speciale Usi Civici

della Corte d'Appello di Roma, conoscere delle contestazioni avverso la pronuncia sulla *qualitas soli* contenuta nella sentenza del C.U.C. di Roma rep. n. 19/1990, basate ad es. su atti asseritamente sdemanializzanti cronologicamente anteriori all'instaurazione del giudizio deciso con la predetta sentenza del 1990, come le concessioni in enfiteusi di terre della tenuta delle Mortelle nel XVIII secolo o la vendita del canone per le terre della tenuta delle Mortelle concesse in enfiteusi".

ritenuto che:

6. - Va dichiarata la giurisdizione commissariale.

6.1. - L'antefatto su cui s'innesta il regolamento in esame ha avuto inizio nel 1931, a seguito di una ancora precedente vicenda risalente al 1914, con l'instaurazione di un procedimento, promosso dalla dante causa dell'odierna ricorrente, l'allora Associazione Agraria di Civitavecchia, conclusosi con sentenza numero 19 del 1990 del Commissario per la liquidazione degli usi civici adito, il quale ha così deciso: "Dichiara la qualità demaniale delle tenute "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)", site in territorio del Comune di Civitavecchia, ed ordina la reintegra delle stesse nel demanio collettivo civico dell'Associazione Agraria ricorrente, a cura dell'Assessore agli usi civici per la Regione Lazio, il quale accerterà preventivamente per quali parti siano intervenuti gli atti di sdemanializzazione indicati in motivazione ed accerterà, altresì, i dati catastali di tali terre provvedendo, altresì, ad identificare gli attuali possessori. Rimette alla Regione Lazio, in sede amministrativa, la liquidazione degli usi civici sulla tenuta XIII Quartucci. Dispone che la presente sentenza sia comunicata oltre alle parti a cui deve essere effettuata per legge, anche all'Assessore agli usi civici per la regione Lazio e all'ufficio usi civici della stessa regione. Spese compensate".

6.2. - Contro tale sentenza le persone fisiche qui intimata hanno proposto opposizione di terzo ordinaria, chiedendo, in breve, "riconoscere... gli autonomi diritti di proprietà degli opposenti totalmente in buona fede" ed "accertare che i diritti vantati dall'Associazione Agraria di Civitavecchia... non sussistono".

6.3. - Nell'ambito di detto giudizio l'Università Agraria di Civitavecchia ha proposto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, spiegando i motivi prima riassunti, che appaiono sufficientemente comprensibili e specifici, sicché non ricorre l'inammissibilità del ricorso eccepita dal Procuratore Generale.

6.4. - Queste Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare recentemente, in una diversa controversia introdotta dall'Università Agraria di Civitavecchia, "che la giurisprudenza di questa Corte è univocamente orientata nel senso che rientrano nella giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli Usi civici, ai sensi della L. n. 1766 del 1927, art. 29, le controversie concernenti l'accertamento della esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico ovvero della qualità demaniale del suolo, puntualizzandosi che la questione della demanialità deve essere accertata nel giudizio in via principale e non deliberata solo *incidenter tantum*, dovendosi altresì porre la questione relativa alla *qualitas* del suolo quale antecedente logico giuridico della decisione" (Cass., Sez. Un., 26 marzo 2021, n. 8564, che richiama Cass., Sez. Un., n. 605 del 2015; Cass., Sez. Un., n. 26816 del 2009; Cass., Sez. Un., n. 7429 del 2009; Cass., Sez.

Un., n. 16268 del 2002; Cass., Sez. Un., n. 5621 del 1996; Cass., Sez. Un., n. 6689 del 1995; Cass., Sez. Un., n. 11255 del 1994).

6.5. - Il principio che precede è qui ribadito e condiviso, e, poiché la domanda introdotta dalle persone fisiche indicate investe senza dubbio la *qualitas soli* dei fondi cui si riferisce, la giurisdizione non può che essere del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

7. - Va, pertanto, dichiarata la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli Usi civici, in quanto organo deputato a decidere ogni questione attinente alla qualità demaniale collettiva delle terre in contestazione. Ad esso vanno rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo procedimento. In materia di regolamento preventivo non v'è luogo per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione del Commissario per gli Usi civici, al quale rimette gli atti e che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l'8 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2022